



# COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

*Provincia di Udine*

CAP 33041  
P.IVA/C.F. 00466330305  
Via Cavour, 27

Tel. 0431-99021  
Fax 0431-999934

e.mail: [segreteria@com-aiello-del-friuli.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-aiello-del-friuli.regione.fvg.it)  
<http://www.comune.aiellodelfriuli.ud.it>

Prot. n. 5565

Aiello del Friuli, 09.11.09

<p><b>PROGETTO ANTICRISI - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI O SOSPENSIONI TARIFFARIE/TRIBUTARIE IN FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O PERCETTORI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI.</b></p>
--

## 1- OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Aiello del Friuli, in sinergia con le misure anticrisi di cui, alla legge n. 102 del 03.08.2009, intende intervenire in favore delle famiglie dei lavoratori colpiti dall'attuale crisi economica, con perdita del lavoro o collocati in cassa integrazione, **prevedendo una riduzione, esenzione o sospensione nel pagamento delle tariffe per i servizi a domanda individuale erogati dall'ente, e nel pagamento dell'imposta TARSU.**

Tali agevolazioni saranno comunque limitate nel tempo, in quanto legate al permanere dell'attuale situazione economica, e avranno pertanto carattere di eccezionalità.

## 2- BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni temporanee i nuclei familiari di lavoratori residenti nel Comune di Aiello del Friuli tenuti al pagamento della TARSU o che fruiscono dei servizi a domanda individuale erogati dall'ente, che si trovano nelle seguenti condizioni, riferite all'anno 2009:

a)**lavoratore dipendente che ha perso il lavoro, conseguente alla dichiarata e formale situazione di crisi dell'azienda:** licenziato, in mobilità con o senza indennità di disoccupazione;

b)**lavoratore dipendente sospeso** dal lavoro: cassa integrato con indennità di Cassa Integrazione Ordinaria o Cassa Integrazione Straordinaria della durata minima di due mesi nell'anno solare;

c)**lavoratore in Cassa Integrazione Ordinaria settimanale** o Cassa Integrazione Straordinaria **a rotazione** con prevalenza di C.I.G. rispetto alle ore lavorate, della durata minima di due mesi nell'anno solare;

d)**lavoratore cui è ridotto il monte ore lavorativo** con conseguente riduzione del reddito, senza ricorso ad ammortizzatori sociali (cooperative, imprese di servizi ecc.);

e)**lavoratore precario con mancato rinnovo del contratto nell'anno 2009** (assunzione a tempo determinato, apprendista, forme diverse di lavoro temporaneo - interinale, collaborazione ecc.- ) **in seguito a dichiarata e formale situazione di crisi dell'azienda;**

f)**lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività** a seguito dell'attuale crisi economica.

### 3- RIDUZIONI O ESENZIONI

I lavoratori che si trovano nelle situazioni riportate all'articolo precedente e che utilizzano (loro stessi o un altro componente del nucleo familiare) uno dei seguenti servizi a domanda individuale

- mensa scuola materna;
- mensa scuola elementare;
- mensa scuola media;

possono chiedere la riduzione o esenzione del pagamento di quanto dovuto, con domanda di cui al modulo allegato, che dovrà avvenire **entro e non oltre la data del 31.12.2009**. La riduzione sarà rapportata alle seguenti fasce ISEE di reddito:

da €0 a €6.000	sarà disposta l'esenzione totale
da €6.000 a €12.000	riduzione del 25% della tariffa
da €12.000 a €18.000	riduzione del 10% della tariffa
da €18.000 in poi	non è disposta alcuna riduzione

I beneficiari dovranno produrre un ISEE atualizzato – che cioè fotografa l'attuale situazione – allegandolo alla domanda di beneficio: l'ISEE atualizzato dovrà essere redatto dal CAFC ACLI di via Roma 48/1 di Cervignano del Friuli e non avrà alcun costo per il beneficiario poiché sarà pagato dal Comune.

L'agevolazione è riconosciuta con decorrenza dal mese in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio, e comunque in data non anteriore al 01/01/2009. Non è riconosciuta la ulteriore retroattività dell'agevolazione.

Il riconoscimento delle agevolazioni ha validità quadrimestrale; il richiedente, alla scadenza del quadrimestre, deve confermare la permanenza della condizione (disoccupazione, cassa integrazione ecc.) che ha determinato l'agevolazione, fatto salvo il principio di responsabilità, che impegna il richiedente a comunicare in ogni momento al Comune ogni variazione di condizione lavorativa avvenuta nel quadrimestre, che comporti il ripristino della condizione reddituale antecedente i trattamenti previdenziali di cui sopra. La mancata comunicazione comporta l'obbligo del pagamento immediato di quanto dovuto, oltre agli interessi legali, e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in ordine all'illecita fruizione di agevolazioni non dovute.

### 4- ASSENZA TEMPORANEA DEL REDDITO

I nuclei familiari che risultano interessati da uno o più provvedimenti di disoccupazione o sospensione lavorativa e che sono in attesa di ottenere l'indennità prevista, potranno usufruire, a richiesta, della temporanea sospensione dei pagamenti relativi ai servizi a domanda individuale.

All'atto del ricevimento dell'indennità dovuta, comprese le indennità arretrate a copertura dei periodi di inattività lavorativa indennizzati, dovranno darne obbligatoriamente comunicazione al Comune entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Il Comune provvederà al recupero del costo dei servizi usufruiti per i quali sono stati sospesi i pagamenti.

L'eventuale mancata comunicazione al Comune comporta il pagamento immediato degli arretrati dovuti, oltre agli interessi legali e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in ordine all'illecita fruizione di agevolazioni non dovute.

La sospensione dei pagamenti, la riduzione o l'esenzione totale (per i servizi a domanda individuale) potrà altresì essere eccezionalmente concessa nel caso di situazioni reddituali precarie e continuative nel tempo, su segnalazione scritta dell'assistente sociale, che dovrà presentare una relazione della quale si evinca l'impossibilità per il nucleo familiare di sostenere la spesa per quanto dovuto.

#### 5- PERDITA DEI REQUISITI

Il ripristino della situazione lavorativa (per i lavoratori disoccupati) ed il ripristino, per almeno quattro settimane continuative, della situazione economica antecedente (per i lavoratori interessati da sospensione dal lavoro o riduzione di orario) devono essere comunicate al Comune da parte dei beneficiari entro 15 giorni dal loro verificarsi.

A decorrere dal mese in cui si sono verificate le condizioni di cui al comma precedente, scatterà la sospensione del beneficio concesso.

L'eventuale mancata comunicazione al Comune comporta il pagamento immediato degli arretrati dovuti, oltre agli interessi legali e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in ordine all'illecita fruizione di agevolazioni non dovute.

La sospensione del beneficio concesso scatterà altresì anche nel caso di mancato pagamento di più di due rate consecutive dovute.

#### 6- MODALITA'

I lavoratori che possiedono i requisiti di cui all'art. 2 potranno ottenere i predetti benefici compilando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e reperibile presso l'ufficio tributi e sul sito internet [www.comune.aiellodelfriuli.ud.it](http://www.comune.aiellodelfriuli.ud.it). e consegnandolo all'ufficio protocollo.

L'ufficio tributi preposto all'istruttoria provvederà a raccogliere le istanze e a redigere una graduatoria secondo il seguente ordine di preferenza:

- a) Lavoratori disoccupati;
- b) Lavoratori in mobilità;
- c) Lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) Lavoratori in cassa integrazione settimanale o a rotazione;
- e) Lavoratori con ridotto monte ore lavorativo;
- f) Lavoratori precari di cui all'art. 2, lett. e).
- g) Lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività a seguito della crisi economica

#### 7 – DURATA

Trattandosi di provvedimento a carattere eccezionale, i benefici suddetti (riduzione, esenzione o sospensione dei pagamenti) rimarranno in vigore fino al 31.12.2010. Se strettamente necessario, l'Amministrazione Comunale valuterà l'eventuale proroga del termine, per il periodo ritenuto idoneo e con il perdurare della crisi economica

IL SINDACO

Renato NUOVO

DOMANDA DI RIDUZIONE/ESENZIONE/SOSPENSIONE TEMPORANEA DI PAGAMENTO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_

In via \_\_\_\_\_

CHIEDE

A) La riduzione/esenzione del pagamento dovuto per complessivi € \_\_\_\_\_

Per i seguenti servizi a domanda individuale/tributi:

TARSU

RETTA MENSA SCUOLA D'INFANZIA

RETTA MENSA SCUOLA ELEMENTARE

RETTA MENSA SCUOLA MEDIA

B) La sospensione temporanea del pagamento di quanto dovuto per

TARSU

RETTA MENSA SCUOLA D'INFANZIA

RETTA MENSA SCUOLA ELEMENTARE

RETTA MENSA SCUOLA MEDIA

Sono consapevole del fatto che la falsa dichiarazione comporta responsabilità penale e revoca del beneficio concesso.

Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali/sensibili ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N°196/2003, per le finalità connesse al provvedimento di agevolazione.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allego:

-fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (art. 38 DPR n. 445/2000).

**-ISEE aggiornato (cioè riferito all'attuale situazione e non a periodi precedenti) redatto dal CAFC ACLI di Cervignano del Friuli (via Roma 48/1)**